

**PENSIONE DI REVERSIBILITÀ DEI GENITORI E CONDIZIONI DI COMPATIBILITÀ
CON L'ATTIVITÀ LAVORATIVA DEI FIGLI CON INVALIDITÀ CIVILE DEL 100%**

Ai fini della concessione della pensione di reversibilità ai figli con invalidità civile del 100% la [Legge 31/2008](#) (articolo 46) ha introdotto tale possibilità per le **attività lavorative svolte con finalità terapeutica, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali, o presso datori di lavoro che assumono persone con disabilità con convenzioni di integrazione lavorativa** (articolo 11, [legge 12 marzo 1999, n. 68](#)).

L'INPS nella [Circolare n. 15 del 6 febbraio 2009](#), precisa ulteriormente le indicazioni del Legislatore.

CONVENZIONE DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA**1. COS'È E A CHI È RIVOLTA**

La convenzione di integrazione lavorativa prevista dall'art. 11 della legge 68/99 (co. 4 e 7) costituisce un importante strumento di inserimento mirato delle persone con disabilità.

Tale convenzione, stipulata dai datori di lavoro pubblici o privati con il SILD, si propone di rendere compatibile, attraverso la personalizzazione degli interventi, le esigenze produttive dell'impresa con le attitudini e le capacità lavorative delle persone con disabilità anche attraverso la funzione dei Servizi Socio-Sanitari e Terzo Settore presenti nel territorio, che possono svolgere un importante ruolo nel campo della mediazione e dell'accompagnamento al lavoro.



È destinata all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario

2. IN COSA CONSISTE

La convenzione viene sottoscritta da:

- Ufficio SILD
- Datore di Lavoro (Azienda privata/Ente Pubblico)
- Persona con disabilità

Oltre ai riferimenti normativi, **deve contenere informazioni su:**

- i dati anagrafici e le caratteristiche della persona con disabilità da assumere;
- le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
- le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio previste indicando i nominativi dei tutor del Sild e dei Servizi Socio-Sanitari/Terzo Settore che hanno in carico la persona e che svolgeranno una funzione di supporto durante l'esperienza lavorativa;
- verifiche periodiche sull'andamento del percorso di inserimento.

Tra le modalità che possono essere convenute vi sono:

- lo svolgimento di un tirocinio preliminare all'inserimento lavorativo con finalità formative e di orientamento;
- lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal CCNL;
- l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di apprendistato.

3. QUALI BENEFICI

Le aziende vengono supportate attraverso le attività di tutoraggio, monitoraggio e accompagnamento al lavoro delle persone con disabilità **in tutte le fasi del percorso** di inserimento anche dopo l'assunzione.

Le persone con disabilità usufruiscono di un **progetto personalizzato** che promuove la loro integrazione lavorativa sul posto di lavoro anche attraverso la previsione di accomodamenti ragionevoli da attivare in collaborazione con il Disability Manager dell'azienda.

L'attivazione delle reti e delle equipe multidisciplinari caratterizza tutto il percorso di accompagnamento.



E' importante evidenziare che le persone che hanno una invalidità al 100% in possesso dei requisiti previsti dall'art. 46 del Decreto Legge n. 248/2007 convertito in legge n. 31/2008, se assunti attraverso una convenzione di integrazione lavorativa, possono beneficiare della pensione di reversibilità dei genitori pur lavorando (massimo 25 ore a settimana).

Per approfondimenti si può consultare la circolare INPS n. 15/2009 disponibile a [questo link](#).

4. COME SI ATTIVA

La stipula della convenzione di integrazione lavorativa può essere promossa:

- Dal **SILD** competente per territorio;
- **Dall'azienda /Ente Pubblico**, attraverso una istanza formale al Sild nel caso in cui abbia già individuato una persona con disabilità con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario (**nel caso di Ente pubblico questo può avvenire solo a seguito di procedura di evidenza pubblica**).
- **Dalla persona con disabilità seguita dai Servizi Socio-Sanitari del territorio o Terzo settore** che presenta particolari fragilità, nel caso in cui abbia ricevuto una disponibilità all'assunzione, da parte di una azienda anche attraverso un percorso preliminare di tirocinio extracurriculare ai sensi della DGR 576/2019. **Anche in questo caso deve essere prodotta una istanza formale al Sild.**
- **Dai servizi sociosanitari del territorio** che hanno in carico la persona con disabilità.

L'istanza può essere inviata via pec: sildcpicentro@pec.regione.lazio.it indicando nell'oggetto: Richiesta di Convenzione di integrazione lavorativa